




**GLI ISTITUTI GIURIDICI NECESSARI  
PER AUTODETERMINARSI  
NELLA VITA QUOTIDIANA**

*Notaio  
Gabriella Dibenedetto*

Il concetto di autodeterminazione economica delle donne passa necessariamente attraverso la conoscenza degli istituti giuridici che disciplinano gli aspetti pratici della vita quotidiana.

Senza pretesa di esaustività, oggi daremo piccoli spunti sui principali.



# **IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA**

Il regime patrimoniale è il complesso delle regole, di fonte legislativa o convenzionale, che disciplinano la titolarità e l'amministrazione dei beni dei coniugi.

La normativa contenuta nel Codice Civile è stata profondamente modificata dalla **legge n.151 del 1975**, che ha riformato il diritto di famiglia.

Prima della riforma il regime patrimoniale residuale, cioè quello operante *ex lege* in mancanza di diversa scelta operata dai coniugi, era quello della separazione dei beni.

Con la **separazione dei beni**, i coniugi restano patrimonialmente estranei e pertanto ogni soggetto può liberamente acquistare, vendere o comunque disporre dei propri beni, che rimangono indubitabilmente personali.

La riforma, sulla scorta di un'esigenza solidaristica tesa a valorizzare il lavoro casalingo svolto a beneficio della famiglia e dunque a “capitalizzarlo” dal punto di vista economico, ha mutato il regime patrimoniale residuale, abbracciando quello della comunione legale.

Con la **comunione legale**, ogni acquisto compiuto dai coniugi in costanza di matrimonio, insieme o separatamente (coacquisto automatico), cade in questo calderone comune, per l'amministrazione del quale è necessario il consenso congiunto di entrambi i coniugi (pena l'annullabilità dell'atto dispositivo). Attenzione: cadono in comunione legale anche i redditi da lavoro, se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione.



Anche scegliendo il regime della separazione dei beni i coniugi possono decidere di acquistare insieme, per una quota indivisa ciascuno; ma l'acquisto così compiuto deve considerarsi in comunione ordinaria, con la conseguenza che **ogni coniuge potrà liberamente disporre della propria quota indivisa**.

Se i coniugi, invece, acquistano in comunione legale essi sono titolari congiuntamente della proprietà, della quale possono disporre, del pari, solo **congiuntamente**: in altre parole, ciascun coniuge non sarà titolare di una quota indivisa personale della quale potere disporre (comunione senza quote).

Anche in pendenza di comunione legale, l'ordinamento prevede comunque delle ipotesi di **acquisto a titolo personale**: i casi più eclatanti riguardano i beni acquisiti in forza di donazione o successione, nonché i beni acquistati grazie allo scambio o al denaro ricavato dalla vendita di un bene parimenti personale. In quest'ultimo caso, se si tratta di **beni immobili** sarà necessario che all'atto di acquisto partecipi anche il coniuge dell'acquirente, il quale dovrà confermare la personalità dell'acquisto. **Attenzione**: la Corte di Cassazione ritiene comunque che, pur in presenza di dichiarazione formalmente corretta, qualora essa sia mendace (e dunque qualora non corrisponda a verità) il bene acquistato cade ugualmente in comunione legale.

Trattamento giuridico del **denaro**: la giurisprudenza pacificamente ritiene che il denaro non possa essere mai qualificato come bene personale, in virtù della sua fungibilità (si tratta infatti di un bene facilmente sostituibile); per ovviare a tale problematica pratica (si pensi al caso del coniuge che venda un bene ricevuto per successione, ricavandone del denaro), è ammesso che il denaro venga depositato in un conto corrente intestato al solo coniuge venditore, di modo che sia indubitabile che il ricavato dalla vendita del bene personale sia assolutamente quello depositato sul conto corrente (questo ai fini della personalità dell'eventuale riacquisto per il quale venga utilizzato detto denaro).

Ipotesi in cui uno dei coniugi svolga **attività di impresa.**

Gli elementi essenziali a cui fare riferimento sono quelli della costituzione dell'impresa e della sua gestione.

- Qualora l'impresa sia stata costituita dopo il matrimonio e sia gestita dal solo coniuge imprenditore: l'ordinamento prevede delle regole particolari per quanto riguarda l'acquisto e gli atti di disposizione dei beni aziendali; tali beni, infatti, se funzionalmente destinati all'impresa (non occorre a tal fine un atto formale, ma si ritiene sia sufficiente la destinazione di fatto), sono da assimilarsi, quanto alle modalità di amministrazione, ai beni personali: pertanto il coniuge imprenditore potrà liberamente acquistarli e disporne, senza il consenso del coniuge, stante il dinamismo e le necessità di rapida operatività sottesi allo svolgimento dell'attività di impresa (esigenze che verrebbero frustrate se fosse necessario anche il consenso dell'altro coniuge per qualsiasi atto di disposizione).

Tali beni, tuttavia, non sono definitivamente esclusi dalla comunione legale, in quanto è previsto che, qualora essi ancora sussistano al momento dello scioglimento della comunione legale, al coniuge non imprenditore debba essere attribuito un diritto (che dalla giurisprudenza e dalla dottrina assolutamente maggioritarie deve adesso qualificarsi come meramente di credito) pari alla metà del loro valore (**comunione *de residuo***).

. Qualora l'impresa sia stata costituita dopo il matrimonio e sia gestita da entrambi i coniugi (azienda coniugale): tutti i beni aziendali, presenti e futuri, cadono in comunione legale immediata.


. Qualora l'impresa sia stata costituita prima del matrimonio e sia gestita dal solo coniuge imprenditore: la comunione *de residuo* opera solo con riferimento agli incrementi dell'azienda stessa.

. Qualora l'impresa sia stata costituita prima del matrimonio da uno dei coniugi, ma sia gestita da entrambi i coniugi: cadono in comunione legale immediata solo gli utili e gli incrementi della stessa.



Qualora uno dei due coniugi svolga attività d'impresa, comunque, è assolutamente consigliabile che il regime patrimoniale prescelto sia quello della separazione dei beni: questo perché, in costanza di comunione legale, i **creditori personali di un coniuge** (il coniuge imprenditore) potrebbero soddisfarsi in via sussidiaria (quindi dopo aver escusso il coniuge debitore) sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (es. casa coniugale).


Come detto, il regime patrimoniale legale della famiglia è adesso quello della comunione legale; i coniugi possono tuttavia optare per la separazione dei beni (o per la **comunione convenzionale**, cioè con regole parzialmente diverse da quelle che disciplinano la comunione legale, salvi i limiti di legge) già in seno all'atto di matrimonio oppure successivamente, tramite atto notarile da annotarsi a margine dell'atto di matrimonio.



# LA CONVIVENZA DI FATTO

La comunione legale, eccezionalmente, può essere scelta anche dai **conviventi di fatto**, che sono soggetti giuridicamente estranei; a tal fine è necessario che venga perfezionato un **contratto di convivenza**, da annotarsi a margine della dichiarazione anagrafica costitutiva della convivenza di fatto.

Non si tratta, effettivamente, di comunione legale (la cui fonte, come suggerisce il termine, può essere esclusivamente la legge), ma di comunione convenzionale (scelta cioè dalle parti) che rimanda, quanto alla disciplina, alla comunione legale.



# L'IMPRESA FAMILIARE

La fattispecie dell'impresa familiare sussiste quando ad un'impresa individuale collaborino **stabilmente** ed **in via continuativa** i familiari dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado (bisnonno - bisnipote / nipote *ex fratre*), affini entro il secondo grado (nonno del coniuge / fratello del coniuge) e convivente di fatto), senza che sia configurabile un rapporto diverso (società, lavoro subordinato).

A tali familiari collaboratori l'ordinamento riconosce una serie di particolari diritti:

▪ **A coniuge, parenti e affini:**

--- diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;

--- diritto agli utili e agli incrementi dell'impresa ed ai beni acquistati con essi, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;

--- diritto di partecipare, a maggioranza, alle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi dell'azienda, la gestione straordinaria della stessa e la sua cessazione (fermo restando che la decisione ultima resta dell'imprenditore);

--- diritto di prelazione sull'azienda in caso di suo trasferimento o di divisione ereditaria.

- **Al convivente di fatto:**


--- diritto agli utili e agli incrementi dell'impresa ed ai beni acquistati con essi, anche in ordine all'avviamento.

Tali diritti devono anche essere liquidati in denaro al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa familiare.



La fattispecie dell'impresa familiare è una fattispecie di fatto: per la sua costituzione, infatti, non è necessario un atto formale, ma solo la collaborazione effettiva del familiare nell'impresa.

Tuttavia si ricorre spesso, per esigenze fiscali, al perfezionamento di un **atto dichiarativo dell'esistenza dell'impresa familiare**, finalizzato a scindere tra i familiari la percentuale di utili derivanti dall'impresa (fermo restando che il 51% di utili deve essere attribuito comunque all'imprenditore).



# LA SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA*

L'ordinamento riconosce ad alcuni soggetti, definiti **legittimari**, una quota di eredità, in considerazione della loro particolare vicinanza al defunto; tali soggetti sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.

Qualora il defunto lasci un **testamento** nel quale non abbia soddisfatto o abbia leso un legittimario, questo potrà agire in riduzione per ottenere la sua quota di legittima.

Ferme restando le quote di legittima dei legittimari, il testatore ha comunque sempre a disposizione una **quota disponibile** da attribuire a suo piacimento (legati).


In mancanza di testamento, opera la **successione legittima**, in virtù della quale a succedere sono il coniuge e i figli, ed in mancanza di questi ultimi i parenti (dal più vicino al più remoto) fino al sesto grado; in mancanza, succede lo Stato.

E' importante sottolineare che l'apertura della successione **non comporta automaticamente che vi sia un erede;** vi sono, infatti, solo **chiamati all'eredità,** i quali possono scegliere se **accettare l'eredità o rinunciarvi** (la predisposizione della dichiarazione di successione è adempimento di natura meramente fiscale, che non importa accettazione di eredità).

**Per assumere la qualità di erede è necessario un atto di consenso del chiamato (accettazione di eredità), che potrà essere perfezionato o espressamente (davanti ad un Notaio) o tacitamente (in virtù del compimento, da parte del chiamato, di un atto che non avrebbe il potere di compiere se non nella qualità di erede).**

Nel caso in cui si sospetti che l'eredità possa avere dei debiti, si può procedere all'**accettazione con beneficio di inventario**: in tale ipotesi si redige l'inventario delle attività e delle passività che compongono l'asse ereditario, e successivamente il chiamato può dichiarare (consapevolmente) se accettare o rinunciare all'eredità. **Attenzione**: se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, i tempi sono ristretti: si deve redigere l'inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione e, una volta redatto, si deve dichiarare se accettare o no l'eredità entro 40 giorni, pena l'assunzione della qualifica di erede puro e semplice.





*GRAZIE PER L'ATTENZIONE !*